

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera G.C. n. 164 del 20/12/2021 con la quale sono state istituite le Posizioni Organizzative a decorrere dal 1 gennaio 2022;
- Decreto del Sindaco n. 4 del 28/12/2021 prot. 17298 di conferimento degli incarichi sulle posizioni organizzative per l'anno 2022;
- Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e relativi supplenti anno 2022;
- Delibera C.C. n. 90 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;
- Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 parte contabile;

Premesso che al Comune di Russi sono stati notificati i seguenti ricorsi indirizzati alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna:

- da parte di Di Pardo Carlo avverso gli avvisi di accertamento n. 999459, 999460, 999461, 999462 notificati in data 24/11/2020, sono stati notificati a mezzo PEC in data 22/01/2021 i ricorsi assunti al protocollo dell'ente ai numeri 1009, 1010, 1011 e 1012 del 25/01/2021, cui ha fatto seguito la procedura di reclamo/mediazione condotta dal Segretario Generale, conclusasi in data 20/04/2021 col rigetto della richiesta come da verbale protocollo n. 4726 in pari data;

Considerato che l'ufficio tributi ha verificato più volte l'avvenuta costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna e da ultimo, in data 14/05/2021, oltre le scadenze consentite, non risultava, stante la comunicazione di CTP, alcun deposito da parte di Di Pardo Carlo;

Atteso invece che in data 22/02/2022 si ricevevano via PEC dalla CTP di Ravenna gli avvisi di trattazione dell'istanza di sospensione relativa ai 4 ricorsi di cui sopra, prevista in data 28/03/2022, assunti al protocollo dell'ente ai numeri 2092, 2093, 2094 e 2095 del 23/02/2022, e che pertanto si è verificata l'avvenuta costituzione in giudizio mediante il deposito dei ricorsi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna da parte di Di Pardo Carlo (numeri RG 120/2021, 122/2021, 123/2021, 124/2021);

Visti i motivi esposti nei suddetti ricorsi e considerata la necessità che il Comune di Russi si costituisca tempestivamente in giudizio come parte resistente, al fine di tutelare i propri interessi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21/2022 ad oggetto: "AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA PER RICORSI IN MATERIA DI IMU" con la quale l'Amministrazione ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare il preminente interesse pubblico e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive;

Ritenuto pertanto nell'interesse dell'Ente resistere in giudizio e provvedere contestualmente alla verifica della tutela degli interessi del Comune di Russi incaricando un legale, competente nella materia tributaria, ed in specifico relativamente alla IMU;

Visti:

- il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel quale si legge: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
- il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo il quale i servizi legali elencati dall’art. 17, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1,2 del D.Lgs. 50/2016 i servizi legali, ed in particolare i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, sono elencati tra i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice stesso;

Richiamato l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché di rotazione;

Richiamato l’art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: “*Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.*”;

Dato atto che:

- l’Amministrazione si trova nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- la costituzione in giudizio del ricorrente non risulta ad oggi verificabile tramite il sistema SIGIT e pertanto si è venuti a conoscenza del deposito del ricorso a seguito di notifica degli avvisi di trattazione dell'istanza di sospensione;
- si rende necessario provvedere urgentemente alla nomina dell’avvocato nel rispetto dei principi sanciti dagli art.li 4 e 17 comma 1, lett. d) del D.lgs del 18/04/2016, n. 50 per l'affidamento dei servizi legali, considerando l'imminente scadenza dei tempi per la costituzione in giudizio e il deposito delle controdeduzioni;

Dato atto che, stante la ristrettezza dei tempi di affidamento, si ritiene di procedere ad affidamento diretto per garantire la tempestività dell'azione di difesa del Comune di Russi;

Considerato che:

- con determinazione n. 205 del 27/05/2021 della Responsabile dell'Area Servizi Generali veniva approvato avviso pubblico per il conferimento di un incarico di patrocinio legale per resistere in commissione Tributaria Provinciale avverso ricorsi in materia di IMU ;
- con successiva determinazione n. 240 del 17/06/2021 veniva individuato, a seguito di esperimento di procedura di comparazione mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, quale legale di fiducia, l'Avv. Marco Zanasi, con studio in Modena, in via Ganaceto n. 154;

Evidenziato che:

- risulta urgente affidare l'incarico al fine di costituirsi entro la data prevista per la trattazione dell'istanza di sospensione relativa ai 4 ricorsi di cui sopra al fine di non precludere l'esito dei ricorsi, pertanto non ci sono i tempi per poter procedere a una nuova procedura per manifestazione di interesse;
- l'Avvocato Zanasi, contattato in considerazione del fatto che già rappresenti l'ente in ricorsi del tutto simili per l'elevato grado di specializzazione in materia tributaria e di assistenza legale in campo tributario, come si evince dal curriculum vitae allegato, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la difesa in giudizio dell'ente, considerando anche i tempi ristretti per lo studio del caso e il deposito delle controdeduzioni;

Valutato che per l'incarico, come da allegato preventivo di spesa, l'avvocato ha richiesto un compenso di € 2.085,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22% , oltre ad eventuali spese esenti da documentare, risulta in linea con le tariffe minime di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente, tenuto conto dei costi sostenuti in affidamenti analoghi da altre Amministrazioni limitrofe, garantendo pertanto il pieno rispetto del principio di economicità enunciato dal Codice dei Contratti;

Tenuto conto pertanto che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d'appalto”;
- a tale tipologia di “appalto”, in quanto “escluso”, sempre secondo il suddetto art. 17, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso D.Lgs. 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere all'individuazione dell'avvocato dell'ente applicando comunque i “principi fondamentali” del D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 4, come precedentemente analizzato;
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, ci si riferisce all'art. 36, comma, 2 lettera a), che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a € 40.000,00;

Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in oggetto;

Ritenuto pertanto di conferire, con la presente determinazione, apposito incarico di difesa in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione Comunale di Russi nel suddetto ricorso, all'Avvocato Marco Zanasi di Modena;

Considerato pertanto che la spesa complessiva per € 3.032,43 trova copertura alla M. 1 P. 4 P.d.C. 1.3.2.11 cap. 10888 “Incarichi Legali - Ufficio Entrate” del PEG 2022/2024;

Visti l'allegata bozza di disciplinare di incarico, il curriculum vitae e la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse allegati alla presente determinazione;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Verificato il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dagli articoli 6 e 7 del D.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Dato atto della regolarità tecnico - amministrativa della presente determinazione;

Visti:

gli artt.107 e 109 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

gli artt. 151 e 183 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

gli artt. 7 e 11 del vigente regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

- di procedere alla costituzione in giudizio dell'Ente nel ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna da Carlo Di Pardo dando incarico all'Avvocato Marco Zanasi del foro di Modena con studio in Modena in Via Ganaceto, 1541 CF. ZNSMRC66C18F257S P.IVA 02212120360 CIG: Z863567089;
- di attestare a seguito di apposita dichiarazione del soggetto affidatario l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001;
- dare atto che il compenso per l'incarico ammonta a € 2.085,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22%;
- di impegnare la spesa di € 3.032,43, come indicato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla presente determinazione;
- dare atto che la scadenza dell'obbligazione è nell'anno 2022;
- di informare l'incaricato:
 - ✓ che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni affidate **non sono** per l'Ente relativi ad un servizio commerciale;
 - ✓ che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
 - ✓ **che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio tributi IL2N2E;**
- di addivenire alla stipula del contratto in forma di scrittura privata mediante firma dell'atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione ai sensi dell'art.73 c.2 lett.c) del Regolamento comunale dei contratti;

- di dare atto che il suddetto contratto/convenzione prevede apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.P.R. 62/2013;
- di liquidare la somma suddetta, senza ulteriori atti e dietro presentazione di regolare fattura e delle comunicazioni di cui all'art. 3 della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, una volta verificata la regolarità delle prestazioni e la rispondenza delle stesse ai termini ed alle condizioni pattuite;
- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Servizi finanziari, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;
- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;
- di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce **DETERMINAZIONE INCARICHI** nel menù a tendina all'interno del programma di gestione digitale degli atti "Akropolis" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione), del corretto svolgimento delle azioni anticorruzione assegnate ad ogni responsabile di area dal Piano e per la pubblicazione prescritta **dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013**;
- ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 151 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.